

Allegato D

CITTA' DI BIELLA PROVINCIA DI BIELLA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E PER LA GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE COSTITUITO DA: CAMPO DI CALCIO SITO IN CORSO 53° FANTERIA E DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA LOMBARDIA E CAMPETTO DI CALCIO SITO TRA BOCCIODROMO COMUNALE LA PISCINA "MASSIMO RIVETTI".

REPERTORIO N.

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di in Biella.

TRA I SIGNORI:

- che interviene al presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA nella sua qualità di.....;

e

-

Vista la Determina Sp n. 628 del 22/12/2014 con la quale si approva l'Avviso pubblico finalizzato all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale costituito da: campo di calcio sito in Corso 53° Fanteria, campo di calcio di Via Lombardia e campetto di calcio sito tra Bocciodromo Comunale e Piscina "Massimo Rivetti"

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1

Il COMUNE DI BIELLA "Concedente", concede a, d'ora in poi definito anche "Concessionario", che accetta, per la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula del presente atto, con eventuale proroga di ulteriori anni 2 (due), la gestione dell'impianto sportivo comunale costituito da: calcio sito in Biella, Corso 53° Fanteria, del campo di calcio di via Lombardia e del campetto di calcio sito tra Bocciodromo Comunale e Piscina "Massimo Rivetti", incluse le aree verdi annesse, con l'osservanza delle clausole qui di seguito elencate.

Art. 2

La concessione è intesa ad assicurare al Concessionario la possibilità di svolgere esclusivamente, sotto pena di decadenza dalla concessione, la propria attività.

E' vietata tassativamente ogni altra destinazione dell'impianto concesso con la presente convenzione, come pure non è consentito al Concessionario di trasmettere ed accordare ad altri Enti o società i benefici che le derivano da essa.

Art. 3

Gli impianti e le attrezzature concesse sono quelli descritti nel "Testimoniale di Stato", che verrà redatto tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario al momento della stipula della convenzione.

Resta inteso che è escluso dal suddetto Testimoniale il locale adibito a magazzino attrezzi collocato nel sottotribuna lato est (primo da destra) di via Lombardia, che resta al concedente e per il quale dovrà essere garantito l'accesso ai dipendenti comunali.

Art. 4

Il Concessionario si impegna esplicitamente e si obbliga ad osservare le seguenti condizioni:

- a) prendere in consegna l'impianto e le installazioni nelle condizioni attuali ed osservare la massima diligenza nel servirsene, per l'uso determinato dalla presente convenzione;
- b) rispondere della perdita di materiale accessorio, del deterioramento, dell'avaria o di guasti all'impianto, anche se cagionati da persone non facenti parte del Concessionario ammesse all'uso o godimento delle cose;
- c) dotarsi del materiale di pronto soccorso e di primo intervento di soccorso, previsto dalla normativa vigente;
- d) predisporre il piano di emergenza ed evacuazione dell'impianto;
- e) riconsegnare l'impianto, nonché tutte le installazioni con i loro annessi, nel medesimo stato in cui sono assunti in godimento, salvo il riconoscimento da parte dell'Ente proprietario di un deterioramento conseguente all'uso;
- f) sostituire o ripristinare a proprie spese quelle parti od accessori che al momento dello scioglimento della presente convenzione non si presentassero nelle condizioni di cui al precedente capoverso;
- g) provvedere alla richiesta alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per la periodica concessione dell'omologazione del campo da gioco, accollandosi i relativi oneri.

Art. 5

Il Concessionario si impegna altresì verso il COMUNE DI BIELLA:

- a) a concedere l'utilizzo dei campi da gioco per le partite di campionato di una squadra giovanile appartenente a Società diverse nelle giornate di sabato e/o domenica, su indicazione dell'Ufficio Sport;
- b) a concedere, a titolo gratuito, l'utilizzo di un campo da gioco per le sole gare interne di campionato alla società A.C.F. BIELLESE (calcio femminile);
- c) a consentire per non più di 8 (otto) giorni complessivi in ciascun anno solare, l'utilizzo gratuito dei campi da gioco da parte dell'Amministrazione Comunale concedente per tenervi qualsiasi pubblica manifestazione o cerimonia indetta dall'Amministrazione stessa, il tutto in armonia con le esigenze e gli impegni del Concessionario, e con preavviso di dieci giorni;
- d) fornire la necessaria assistenza gratuita al Comune nelle occasioni di sua diretta utilizzazione dell'impianto;
- e) l'utilizzo dei campi di calcio avverrà per il Concessionario secondo un calendario stabilito mensilmente in base alle esigenze delle squadre della società, mentre per le restanti società cittadine l'utilizzo delle ore libere avverrà con richiesta al Concessionario e mediante versamento della tariffa oraria;
- f) per l'utilizzo dei campi di calcio completi di servizi, spogliatoi e docce, nel modo stabilito alla lettera e), il Concessionario è autorizzato ad applicare le seguenti tariffe:

CAMPO DI CORSO 53°FANTERIA:

in orario diurno:

- per allenamenti: Euro 10,00= per ogni ora;
- per partite di campionato o amichevoli: Euro 50,00= per partita.

in orario notturno:

- per allenamenti: Euro 20,00= per ogni ora;
- per partite di campionato o amichevoli: Euro 80,00= per partita.

CAMPO DI VIA LOMBARDIA

in orario diurno:

- per allenamenti: Euro 10,00= per ogni ora;
- per partite di campionato o amichevoli: Euro 50,00= per partita.

in orario notturno:

- per allenamenti: Euro 20,00= per ogni ora;
- per partite di campionato o amichevoli: Euro 80,00= per partita

Le tariffe potranno essere riviste annualmente di comune accordo fra il concedente e il Concessionario.

g) a consentire l'utilizzo gratuito dei campi di calcio da parte delle scuole e degli istituti scolastici cittadini, per un massimo di 20 (venti) ore settimanali, in orari da concordare e comunque non oltre le ore 16.00.

Art. 6

L'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità temporanea di quanto forma oggetto della presente convenzione, per tutte quelle esigenze di carattere straordinario che potranno verificarsi nel corso della concessione.

Art. 7

Se nel corso della concessione l'impianto dovesse necessitare di riparazioni da eseguirsi a cura del COMUNE DI BIELLA e se tali lavori non possono differirsi a periodi in cui non viene effettuata l'attività sportiva del Concessionario, quest'ultimo deve tollerare l'esecuzione delle opere, anche quando comportino privazione del godimento degli impianti concessi, senza che tale limitazione determini, qualunque sia la durata, diritto ad indennizzo.

Art. 8

Sono a carico del COMUNE DI BIELLA le opere di carattere straordinario concernenti la conservazione e trasformazione dell'impianto.

Art. 9

Sono a carico del Concessionario:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature;
- b) la manutenzione ordinaria dei terreni di gioco e delle relative pertinenze;
- c) il Concessionario dovrà farsi carico dei relativi contratti per la fornitura di: energia elettrica, gas, acqua potabile, ecc.;
- d) il Concessionario è tenuto a provvedere al servizio di pulizia, di custodia e quant'altro necessario per il normale utilizzo e la buona tenuta degli impianti, di tutti i servizi annessi, presenti e futuri, compreso lo sgombero neve;
- e) Il Concessionario è tenuto a segnalare tempestivamente le eventuali avarie, guasti o rotture, anche se i ripristini sono a suo carico, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Art. 10

Il concedente si impegna a corrispondere, a parziale rimborso delle spese di gestione, un contributo finanziario di Euro IVA esclusa, per ogni anno solare di durata della concessione.

Il contributo verrà erogato in rate semestrali posticipate.

Il Concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della gestione relativa all'anno precedente.

Art. 11

Nessuna nuova opera o modifica dell'impianto potrà essere realizzata da parte del Concessionario nel periodo di durata della presente, senza il benestare scritto del Comune di Biella.

Art. 12

Il Concessionario è tenuto a realizzare i Progetti di gestione e sportivo presentati in sede di offerta.

Tutte le attrezzature e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria migliorativa apportati nell'ambito del Progetto di gestione diventeranno automaticamente di proprietà del Comune di Biella e il Concessionario non potrà in alcun modo pretenderne la restituzione o il rimborso.

Art. 13

Il Concessionario è autorizzato a gestire tutti gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto in concessione, nel rispetto delle norme in materia e con esclusione di qualsiasi forma di propaganda politica.

Art. 14

Il Concessionario si obbliga ad usare l'impianto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere, a tenere sollevato ed indenne il COMUNE DI BIELLA da tutti i danni diretti ed indiretti che possano comunque derivare ed essere connessi a quanto oggetto dell'affidamento, manlevando il Comune stesso da ogni e qualsiasi responsabilità, diretta od indiretta comunque derivante e connessa con ogni attività volta nell'ambito dell'impianto avuto in uso.

A tal fine esso assume a proprio carico l'obbligo di intervenire, in ogni sede, compresa quella processuale, per sollevare da responsabilità o comunque garantire il Comune di Biella di fronte a qualsiasi richiesta di sorta, intrapresa in relazione alla predetta attività svolta dal Concessionario, il quale si assume anche ogni responsabilità relativa ai rapporti di lavoro eventualmente instaurati con persone terze impegnate nella gestione dell'impianto avuto in uso.

Pertanto a tali rapporti di lavoro resta del tutto estraneo il Comune di Biella.

Il Concessionario si impegna a stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla gestione. Il Concessionario si impegna inoltre, sotto la propria responsabilità, a richiedere tutte le necessarie coperture assicurative ai terzi che, a vario titolo, utilizzano l'impianto.

In ogni caso sarà responsabile nei confronti del COMUNE DI BIELLA il Concessionario che dovrà, a proprie spese, (fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili), provvedere al ripristino delle parti danneggiate da qualsivoglia soggetto, che a qualsiasi titolo utilizzi gli impianti.

Nel caso in cui il Concessionario non provveda ad effettuare tali lavori, il Comune interverrà direttamente addebitando alla predetta tutti gli oneri conseguenti.

Art. 15

Ogni trasgressione alle disposizioni della presente sarà dal competente Ufficio Sport contestata al Concessionario, cui ingiungerà di attuare per quanto possibile le conseguenti misure riparatorie e ripristinatorie. Ripetute trasgressioni di particolare gravità costituiranno motivo perché l'Amministrazione, previa diffida, pronunci la decadenza del Concessionario.

Art. 16

Il Concessionario riconosce al COMUNE DI BIELLA il diritto di vigilanza sull'esercizio della concessione, nonché sull'osservanza di quanto stabilito nella presente. A tal fine l'Ente potrà eseguire, in qualsiasi momento, le verifiche ed i controlli necessari ed in tal senso la Società si obbliga, tra l'altro, a consentire il libero accesso all'impianto al personale comunale.

Art. 17

A garanzia dell'esatta osservanza di tutte le clausole della presente convenzione il Concessionario ha prestato la cauzione di **Euro 5.000,00** (Cinquemila/00) a favore del Comune di Biella, mediante polizza fidejussoria n. emessa in data da agenzia di , valevole 180 giorni successivi alla scadenza della presente convenzione, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, per il cui svincolo dovrà essere richiesta autorizzazione esplicita alla Amministrazione Comunale.

Su tale polizza fidejussoria l'Ente avrà diritto di rivalersi per ogni danno che venisse a derivargli a seguito dell'inosservanza, per dolo o colpa anche lieve, delle condizioni pattuite, senza pregiudizio dei maggiori diritti che eventualmente potessero competere al Comune stesso.

Il concedente non procederà allo svincolo della cauzione prima di 180 giorni dalla data di scadenza della stessa, previa verifica da parte dei Tecnici Comunali di eventuali inadempimenti e/o pendenze.

Art. 18

In ogni caso di decadenza dell'atto di concessione o di sua revoca o comunque di anticipata risoluzione così come al termine della scadenza naturale, l'impianto sportivo affidato in gestione dovrà essere riconsegnato dal Concessionario al Comune di Biella perfettamente funzionante ed in normali condizioni d'uso. Allo scopo il competente settore comunale, in contraddittorio con il Concessionario, provvederà, al momento della stipula del presente atto, alla redazione di apposito Testimoniale.

Art. 19

Relativamente a tutto quanto stabilito dalla presente convenzione, per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune di Biella e il Concessionario, il Foro esclusivo e competente è quello di Biella.

In ogni caso, unico Foro esclusivo e competente sarà quello di Biella.

Art. 20

Il presente contratto NON è cedibile a terzi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le spese relative al contratto, alla sua registrazione ed ogni altra inerente e conseguente, saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Il presente contratto NON è cedibile a terzi.

Con la sottoscrizione del presente contratto, Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto. A tal fine, il Concessionario comunica che i conti correnti bancari dedicati all'appalto in oggetto sono i seguenti:

-

Letto, confermato e sottoscritto.

P. Il Concessionario

P. Il Comune di Biella
